

STATUTO DEL DOPOLAVORO A.T.A.C.

PREMESSA

Premesso che,

- tra i dipendenti dell'allora Azienda Tranviaria e Autobus del Governatorato di Roma (ATAG) fu costituita nell'anno 1927 una Associazione denominata O.N.D. – Dopolavoro ATAG – che in seguito venne denominata CRAL – ATAC e successivamente Dopolavoro ATAC;

- la suddetta Associazione, dalla sua costituzione, ha sempre operato osservando lo Statuto a suo tempo approvato dai Soci;

- fin dalla sua nascita l'Associazione ha aderito all'Opera Nazionale Dopolavoro e, dalla data di costituzione dell'E.N.A.L., a questo Ente;

- a seguito della soppressione dell'E.N.A.L., avvenuta il 31 dicembre 1978, ai nuovi assetti istituzionali dell'A.T.A.C. ed alle norme contenute nel decreto legislativo del 4/12/97 n. 460, si è ravvisata la necessità di adeguare lo Statuto alla nuova situazione.

Art. 1) La premessa è parte integrante del presente atto.

Art. 2) L'Associazione, denominata Dopolavoro A.T.A.C., (Dopolavoro dell'Azienda Tranvie e Autobus del Comune di Roma) ha sede in Roma attualmente in Via Verbania n. 3. Su delibera del Consiglio di Amministrazione può essere trasferita la sede e possono essere istituite o sopresse sedi secondarie.

SCOPO - OGGETTO

Art. 3) L'Associazione non ha finalità speculative e si propone i seguenti scopi:

a) Promuovere la formazione sociale dei lavoratori mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero, in armonia con le finalità previste dalla Legge in materia di Associazione e nell'ambito delle linee del Movimento Sindacale, gestite nello spirito dello Statuto dei Lavoratori;

b) Attuare i servizi sociali della ricreazione;

c) Promuovere ed attuare le iniziative dirette a sviluppare le capacità morali, intellettuali e fisiche dei propri associati, nell'ambito dello sport della cultura, dell'arte e del turismo;

d) Istituire corsi professionali e di istruzione a favore dei soci e/o dei loro familiari;

e) Organizzare manifestazioni culturali, quali convegni, mostre esposizioni, concerti, spettacoli, ecc., a favore dei soci e/o di loro familiari;

f) Promuovere e attuare ogni forma di assistenza e previdenza a favore dei soci e/o dei loro familiari;

g) Promuovere e attuare, direttamente e indirettamente, viaggi, soggiorni, crociere a favore dei soci e/o dei loro familiari;

h) Promuovere e attuare manifestazioni sportive e ricreative a favore dei soci e/o dei loro familiari;

i) Stipulare convenzioni con negozi di vendita, compagnie di assicurazioni, impianti sportivi, alberghi, campeggi, ecc., per consentire agli associati e ai loro familiari di poter fruire di agevolazioni nei prezzi e possibilità di pagamenti rateali;

l) Aderire a federazioni o ad Enti sportivi e ricreativi nazionali e internazionali; accettare lasciti, elargizioni, obbligazioni, donazioni di somme, cose mobili ed immobili da destinare al raggiungimento degli scopi sociali;

m) Contrarre concessioni a carattere temporaneo o permanente con il Demanio, la Regione, la Provincia, il Comune ed altri Enti pubblici e privati di aree ed impianti occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività sociali;

n) Contrarre mutui ed usufruire di contributi per la costruzione e la conduzione degli impianti sociali.

Il Dopolavoro ATAC potrà inoltre, al fine di raggiungere le proprie finalità Associative:

1) Gestire, direttamente o indirettamente, stabilimenti balneari, ristoranti, bar, alberghi, spacci aziendali, case di soggiorno, campeggi impianti sportivi, ecc., riservati ai propri associati e/o ai loro familiari;

2) Acquistare, vendere, permutare e locare terreni, costruire immobili, acquistare, vendere, permutare e locare immobili già costruiti, per la realizzazione delle attività sociali;

3) Curare la vendita sociale, diretta o indiretta di generi alimentari e di generi vari;

4) Gestire, direttamente o indirettamente, mense aziendali riservate ai lavoratori dell'A.T.A.C. e mense di altre aziende.

Tutte le attività innanzi citate potranno essere svolte dal Dopolavoro anche tramite proprie organizzazioni, Società, Cooperative, Enti, ecc., all'uopo costituiti, con esclusiva finalità mutualistica, senza scopo di lucro e comunque a favore degli associati.

SOCI - AMMISSIONI – QUOTE

Art. 4) Possono essere soci del Dopolavoro:

a) Tutti i dipendenti in servizio dell'A.T.A.C.;

b) I dipendenti in quiescenza dell'A.T.A.C.;

c) I dipendenti in servizio delle aziende gerenti i servizi di trasporto pubblico dell'area metropolitana di Roma;

d) I dipendenti in quiescenza delle aziende indicate al punto c);

e) I dipendenti in servizio delle aziende appaltatrici di servizi dell'ATAC e delle aziende di cui al punto c);

f) I familiari conviventi ed a carico dei soci di cui alle categorie da a) ad e);

g) Le persone fisiche, le persone giuridiche ed ogni Ente, pubblico e privato che, condividendo gli scopi dell'associazione, intendano partecipare alle sue iniziative.

Salvo quanto eventualmente previsto da specifici accordi sindacali la qualifica di socio si acquisisce mediante domanda da presentare al Dopolavoro.

L'ammissione è disposta in via automatica, previa verifica della qualifica, per i soci delle categorie da a) a f); l'ammissione è soggetta al gradimento del Consiglio per i soci di cui alla categoria g).

Art. 5) I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale di associazione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea dei Soci, anche in misura diversa per le diverse categorie di Soci.

Per i Soci delle categorie a), c), e) la quota, comunque annuale, potrà essere pagata con versamenti mensili trattenuti sulla scheda paga.

Art. 6) La qualifica di socio consente di fruire di tutte le provvidenze e facilitazioni disposte per le varie qualifiche dagli organi deliberanti dell'Associazione. I soci sono obbligati a rispettare le norme del presente Statuto, i Regolamenti fissati per lo svolgimento delle singole attività e tutte le

deliberazioni adottate dagli organi cui è demandata la competenza deliberante ed esecutiva dell'Associazione.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 7) La qualità di socio si perde:

- a) Per dimissioni;
- b) Per morosità (mancato pagamento della quota sociale annua).
- c) Per aver perduto i requisiti per l'ammissione.
- d) Per espulsione (art. 28 punto c).

In tutti i casi di perdita della qualità di socio per qualsiasi motivo, si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 37 del Codice Civile.

Al socio che perde la propria qualifica non si dà luogo al rimborso di qualsiasi quota o contributo associativo. L'esclusione non libera il socio dall'adempimento delle quote annuali del pagamento delle quali si sia reso moroso.

ORGANI SOCIALI

Art. 8) Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale;
- e) Il Collegio dei Proviviri.

I componenti degli organi sociali di cui ai punti b), c), d), e) decadono dall'incarico allorché vengono meno i requisiti richiesti dall'Art. 4 paragrafo a).

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9) Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima, da affiggersi nel locale della sede sociale e nei principali luoghi di lavoro, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualsiasi forma di pubblicità diretta per meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, che potranno tenersi anche fuori dalla sede sociale. L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

Art. 10) L'Assemblea ordinaria:

- 1) Approva il bilancio e le rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 2) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, per motivi eccezionali e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, entro sei mesi. Si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta, per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 11) L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 12) In prima convocazione l'Assemblea sia straordinaria che ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione dovranno riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei 2/3 dei voti dei soci della categoria a) e della metà degli altri soci in prima convocazione, della metà dei soci della categoria a) in seconda convocazione.

VOTAZIONI

Art. 13) Le votazioni avvengono, a scelta dell'Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 14) Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

Art. 15) L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal suo Vice Presidente. L'Assemblea nomina un Segretario. Le deliberazioni devono essere riportate nell'apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione è composto di undici (11) consiglieri eletti fra i soci della categoria a). Possono votare, per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, i soli soci di cui alla categoria a).

Gli Amministratori durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed uno o più Segretari.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, del quale faranno parte il Presidente, il Vice Presidente ed i Segretari.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, almeno una volta ogni tre mesi, nonché tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre Consiglieri. La convocazione è fatta per mezzo di avviso da spedirsi o da consegnarsi a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti, anche per mezzo di messo, telegramma, telefax o posta elettronica, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Può, pertanto, deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino, comunque, nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che la legge e per Statuto sono di competenza dell'Assemblea. Può inoltre emanare regolamenti per la disciplina di specifiche attività associative.

Per i componenti del Comitato Esecutivo e, qualora questo manchi, per coloro che sono investiti delle cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretari, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, fissa i relativi emolumenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere verbalizzate e riportate sull'apposito libro con le firme del Presidente e del Segretario.

Art. 17) Se nel corso del mandato, cessino o decadano per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alle nuove elezioni.

PRESIDENTE

Art. 18) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a)** Assume la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b)** Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;
- c)** E' responsabile dell'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e)** E' responsabile dei fatti amministrativi avvenuti in nome e per conto dell'Associazione;
- f)** E' autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie;
- g)** Può compiere tutti gli altri atti che rientrino nell'oggetto sociale;
- h)** Può rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché l'assistenza e rappresentanza legale dell'Associazione avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi; è coadiuvato e sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente; adotta tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 19) Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, eletti tra i soci. I Sindaci durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Tra loro eleggono il Presidente.

Art. 20) Il Collegio Sindacale:

- esercita il controllo amministrativo e contabile su tutti gli atti di gestione dell'Associazione;
- accerta che l'amministrazione e la contabilità siano tenute secondo le norme statutarie;
- esamina i bilanci e propone eventuali modifiche;
- accerta trimestralmente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione e di quelli ricevuti a titolo di deposito cauzionale;
- partecipa alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Di ogni ispezione dovrà essere compilato il verbale da riportarsi nell'apposito libro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21) Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti tra i soci. I componenti del Collegio eleggono tra loro il Presidente. I Probiviri durano in carica 4 anni, sono sempre rieleggibili e giudicano inappellabilmente senza forma di procedura sulle questioni che potessero insorgere tra soci e soci e fra questi e gli Amministratori. Qualora non sia stato nominato, o per qualsiasi motivo siano cessati dalla carica i propri membri, le attribuzioni del Collegio dei Probiviri sono assunte dal Collegio Sindacale.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 22) Il Comitato Esecutivo, qualora venga istituito:

- a) Provvede all'applicazione delle norme dello Statuto;
- b) Esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) Predispone lo schema del bilancio e della relativa relazione;
- d) Compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione;
- e) Predispone la costituzione, la modificazione, la soppressione di Sezioni aventi per oggetto l'organizzazione delle diverse attività sociali (ricreative - sportive - turistiche - culturali - ecc.);
- f) Elabora i regolamenti necessari al normale funzionamento delle Sezioni;
- g) Predispone i contratti con i gestori per le attività affidate a terzi, con i consulenti dell'Associazione e per l'appalto di lavori e servizi;
- h) Preordina il programma delle attività sociali ai fini che persegue l'associazione.

ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 23) Le elezioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avvengono a votazione diretta e segreta, con il sistema proporzionale. Hanno diritto di voto e possono essere eletti soltanto i Soci appartenenti alla categoria a) dell'art. 4 del presente Statuto.

Le modalità per l'effettuazione delle elezioni vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ENTRATE

Art. 24) Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote di associazione e da eventuali contributi straordinari versati dai soci;
- b) Dai contributi dell'A.T.A.C. e delle altre aziende i cui dipendenti aderiscono all'associazione e da eventuali contributi di Enti pubblici o privati;
- c) Da elargizioni straordinarie, lasciti e donazioni;
- d) Dai proventi derivanti dalle manifestazioni sociali;
- e) Ogni altro provento;
- f) Da eventuali contributi provenienti da qualsiasi altra attività promossa dal Consiglio di Amministrazione;
- g) Da eventuali redditi patrimoniali.

USCITE

Art. 25) Le uscite sono costituite da tutte le spese che l'Associazione sostiene per la realizzazione di tutte le sue attività.

PATRIMONIO

Art. 26) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dai fondi previsti all'Art. 24;
- b) Dai beni immobili e mobili comunque acquisiti.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 27) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di ocularità. Le eventuali eccedenze di entrate o di uscite di gestione debbono essere riportate nel nuovo esercizio finanziario.

Il bilancio è approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, sei mesi nei casi previsti dall'art. 10).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 28) I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci dell'Associazione sono:

- a) La deplorazione;
- b) La sospensione;
- c) L'espulsione.

La deplorazione e la sospensione vengono adottate per mancanze lievi che non rendono incompatibile la qualifica di socio.

L'espulsione viene invece adottata nei confronti del socio:

- 1) Che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente l'Associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- 2) Che svolge attività in contrasto o concorrente con quella dell'Associazione;
- 3) Che non osserva le disposizioni contenute nel presente Statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli Organi sociali competenti;
- 4) Che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione.

I provvedimenti di cui sopra vengono adottati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Nei casi indicati dai punti 3 e 4, il socio inadempiente deve essere invitato per mezzo di lettera, a mettersi in regola, e l'espulsione potrà aver luogo solo dopo due mesi da detto invito sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Contro i provvedimenti di cui sopra è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva.

SEZIONI

Art. 29) Il Consiglio di amministrazione può istituire, per l'esercizio di attività determinate dell'associazione, specifiche sezioni eventualmente fissando quote specifiche per l'adesione alle stesse. Possono partecipare all'attività delle sezioni coloro che abbiano già acquisito la qualifica di socio.

La sezione ha autonomia gestionale sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione che ne verifica le compatibilità economiche in base alle attività svolte o da svolgere.

Responsabile della gestione è, a titolo gratuito, il Presidente il quale, eletto dagli appartenenti alla sezione, rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento con proprio provvedimento, rimuovere il Presidente della Sezione.

Gli incarichi direttivi delle Sezioni possono essere svolti dai soci appartenenti alle categorie da a) a e) dell'art. 4.

SCIoglIMENTO

Art. 30) In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea dei soci, i beni patrimoniali saranno devoluti ad attività a favore dei soci.

Art. 31) Per quanto non previsto dal presente STATUTO, valgono le norme del Codice civile in quanto applicabili.

NORMA TRANSITORIA

Il presente statuto entra in vigore alla data dell'01/01/2000, salva la decadenza prevista dall'art. 8), ultimo capoverso, la quale entra in vigore dalle elezioni successive all'1/1/2000, continuando ad applicarsi, fino a tale evento, la precedente formulazione statutaria.

REGOLAMENTO STATUTO DOPOLAVORO ATAC (emanato ai sensi dell'art. 16 dello Statuto)

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Dopolavoro ATAC nella seduta del 13/04/2000 e ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci il 27/04/2000, è stato redatto al fine di disciplinare, anche in sede interpretativa, lo svolgimento delle attività dell'Associazione. Lo stesso viene allegato allo Statuto a disposizione di coloro che ne vogliono prendere visione.

Art. 1) FAMILIARI CONVIVENTI ED A CARICO DEI SOCI (art. 4 lett. f dello Statuto)

Lo status di familiare a carico e convivente va inteso con interpretazione estensiva rispetto alle diverse discipline, con particolare riguardo a quella tributaria, ove viene richiamata la stessa definizione.

Esso va letto, infatti, congiuntamente all'art. 3 -Scopo dell'Associazione- ove si statuisce il perseguimento di finalità mutualistiche verso i Soci ed i loro familiari.

E' da intendersi evidente, in tale contesto, che la definizione di familiare debba necessariamente superare i limiti altrove imposti con spirito restrittivo.

Pertanto, si debbono intendere familiari a carico e conviventi dei Soci appartenenti alle categorie **a)** e **b)** (pur essendo residenti in altro luogo e/o titolari di redditi propri) che rimangano ragionevolmente legati alla famiglia di provenienza, alla quale appartenga il Socio delle categorie **a)** ed **e)**.

La sussistenza di tali requisiti deve essere certificata dal Socio appartenente a tali ultime categorie, ferma restando la facoltà del Dopolavoro di richiedere prova della sussistenza dei requisiti, prova da valutarsi secondo equità.

Art. 2) DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' (art. 3 dello Statuto)

Premesso che con il presente regolamento si intende disciplinare lo svolgimento delle attività svolte dall'Associazione, in forza dell'art. 16 dello Statuto, il quale prevede la facoltà di regolamentare le stesse, pur nell'osservanza dello spirito statutario.

In particolare si rende opportuno operare una distinzione tra le categorie di soci beneficiarie delle prestazioni al fine di tenere conto dell'origine dell'Associazione la quale, nata come sodalizio tra i dipendenti delle aziende autoferrotranviarie del Comune di Roma, ha esteso la propria operatività, nel tempo, ad altre realtà ed alla collettività in genere.

Va infatti ribadita, con il presente regolamento, la primaria finalità associativa di assistere e tutelare i soci dipendenti ATAC ed i loro familiari, nonché coloro che abbiano prestato la propria attività lavorativa per la stessa azienda, riservando a questi soci la destinazione delle attività specifiche di natura erogativa.

Tutto ciò considerato lo svolgimento delle seguenti attività, in virtù di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, è disciplinato come segue:

- le erogazioni effettuate in occasione delle festività natalizie e delle altre festività laiche e religiose, quali ad esempio le strenne natalizie, sono destinate ai soli Soci delle categorie a) e b) dell'art. 4;
- le erogazioni destinate a premiare i risultati scolastici (premio per le migliori pagelle) sono destinate esclusivamente ai Soci ed ai figli delle categorie a) e b) dell'art. 4;
- le erogazioni per le Nozze d'Argento e d'Oro sono destinate esclusivamente ai Soci delle categorie a) e b) dell'art. 4.

Il principio della preferenza per i Soci dipendenti ed ex dipendenti ATAC e dei loro familiari, nella prestazione delle erogazioni liberali disposte dall'Associazione costituisce principio generale da applicarsi ad ogni attività avente caratteristiche analoghe a quelle sopra enunciate.

Fermo restando quanto sin qui regolato, il Consiglio di Amministrazione stabilirà con propria delibera quote differenti per differenti categorie di Soci e specifici regolamenti su nuove iniziative di volta in volta attivate.

Art. 3) ADESIONE SOCI AGGREGATI

Le domande di iscrizione dei Soci della categoria g) art. 4 dello Statuto devono essere espressamente assoggettate al gradimento del Consiglio di Amministrazione del Dopolavoro e, quindi, l'iscrizione è provvisoria sino alla delibera del CdA.

Il Consiglio dovrà deliberare, in ogni seduta, sulle domande presentate da tali Soci e pubblicare nella bacheca del Dopolavoro.

Con delibera n.5 del 12 luglio 2001, il Consiglio d'Amministrazione ha deciso che le domande di iscrizione dei soci della categoria g), sono accettate automaticamente, con riserva dell'Associazione di annullarla per accertata incompatibilità.

Art. 4) QUOTE ASSOCIATIVE FAMILIARI E AGGREGATI

Nessuna quota associativa è richiesta ai Soci delle categorie f) e g) art. 4 dello Statuto.

I soci della categoria g) art. 4, potranno associarsi individualmente o attraverso il proprio ENTE, condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione. Potranno partecipare alle iniziative del Dopolavoro e/o frequentare le strutture a prezzi differenti di quelli dei Soci delle categorie a) e b), salvo diverso accordo con l'Ente.